

CAMERA DEI DEPUTATI N. 942

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALBERINI, BALZAMO, SEPIA, COLUCCI, DE CARLI, MARZO,
FELISETTI, FIORINO, MANCINI GIACOMO, POTÌ, ZAVETTIERI**

Presentata il 30 novembre 1983

**Modificazioni alle norme sulla procedura penale militare
contenute nel libro III del codice penale militare di pace**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Le proposte che seguono adeguano le norme processuali del codice penale militare di pace all'esigenza, già avvertita dal costituente, di ridurre ad unità anche la giurisdizione militare.

Per la verità si sono avuti vari progetti in materia, di cui pochi pervenuti fino al Parlamento, che hanno escogitato diverse soluzioni fra le quali quella, singolare e certamente contraria allo spirito della Costituzione, di creare presso la Corte di cassazione una sezione specializzata composta da giudici ordinari e da giudici militari. Tale sezione avrebbe dovuto fungere da Cassazione *ad hoc* per i tribunali militari ed in essa si intendeva « riordinare » il tribunale supremo militare.

La proposta si commenta da sola:

1) un primo motivo di critica, di ordine solo apparentemente nominalistico, è quello che, volendo la Costituzione che il tribunale supremo militare conservi la natura di organo di giurisdizione speciale, il trasformarlo in una sezione specializzata, cioè ordinaria, significherebbe alterare il carattere dell'organo;

2) sotto altro profilo, ma in realtà ripetendo lo stesso concetto, quello che la Costituzione ha voluto è di ricondurre ad unità anche la giurisdizione militare. Proiettare giudici militari fino alla Cassazione vuol dire, invece, perpetuare lo spirito corporativo della categoria e, in tal modo, fino ai vertici dell'ordine giudiziario;

3) in ogni caso, l'idea criticata è anche intimamente contraddittoria perché parlare di una Cassazione specializzata equivale a parlare di una Cassazione che non è l'organo deputato ad assicurare la uniformità del diritto, bensì un *monstrum*; perché i soggetti che nei tribunali militari rappresentano l'elemento specialistico, sarebbero semmai i militari chiamati a fare i giudici nei relativi tribunali e non i magistrati che si intende mandare in Cassazione.

Si omettono altre possibili confutazioni e si passa ad illustrare il contenuto della proposta di modifica.

In relazione al « riordinamento » del tribunale supremo militare di cui alla VI disposizione transitoria della Costituzione — riordinamento operato prevalentemente nelle modifiche proposte all'ordinamento giudiziario militare di pace — le norme che seguono riconducono le funzioni del tribunale supremo militare prevalentemente a quelle di giudice di appello, lasciando, tuttavia (v. articolo 34 della proposta) intatta una supremazia interpretativa di questo tribunale per quanto riguarda le disposizioni in materia strettamente militare. Inoltre, al tribunale supremo militare di Roma viene attribuita la risoluzione dei conflitti di competenza (articoli 6 e 9). Si è poi previsto ricorso

per Cassazione avverso tutti i provvedimenti restrittivi della libertà personale (articolo 20), avverso le sentenze pronunciate in via definitiva dal tribunale supremo militare anche in sede istruttoria, apportando la modifica già detta in ordine ai motivi del ricorso (articoli 26 e 34).

Analogamente si è preveduto per il giudizio di revisione (articoli 35 e 36).

Finalità comune a tutte le norme proposte è quella dell'allineamento al rito comune. Pertanto, si è in primo luogo abolita (articolo 6) la giurisdizione dei tribunali militari di bordo, organo di natura veramente eccezionale, in violazione dell'articolo 25 della Costituzione (principio del giudice naturale). Nello stesso spirito si è determinata la competenza dei tribunali militari presso forze armate concentrate attraverso lo strumento legislativo, come pure si sono abolite le differenze in materia di rito direttissimo, per il giudizio in contumacia, per i reati commessi in udienza e per decreto penale.

Ampio spazio è stato dato al diritto di difesa ed al principio del giudice naturale attraverso le abrogazioni operate dall'articolo 10 e la conseguente applicazione delle norme comuni.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 261 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 261. — (*Applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale*). — Salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti davanti agli organi giudiziari militari sostituiti:

1) al tribunale il tribunale militare territoriale ed alla Procura della Repubblica le Procure militari della Repubblica;

2) al presidente del tribunale il presidente del Tribunale militare territoriale ed al Procuratore della Repubblica il Procuratore militare della Repubblica;

3) alla Corte d'appello il Tribunale supremo militare ed alla Procura generale presso la Corte d'appello la Procura generale militare presso il Tribunale supremo militare;

4) al Presidente della Corte d'appello il presidente del Tribunale supremo militare ».

ART. 2.

L'articolo 264 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 264. — (*Connessione dei procedimenti*). — Tra i procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria ed i procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare si ha connessione quando essi riguardano delitti commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più persone, anche in

tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, o da più persone in danno reciprocamente le une delle altre, ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri, o per conseguirne o assicurarne, al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità o, se più delitti sono commessi con un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso.

Nei casi previsti dal comma precedente è competente per tutti i procedimenti l'autorità giudiziaria ordinaria ».

ART. 3.

L'articolo 272 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 272. — (*Competenza dei tribunali militari territoriali e delle Sezioni autonome*). — Appartiene ai tribunali militari territoriali la cognizione dei reati soggetti alla giurisdizione militare, esclusi quelli di competenza dei tribunali militari presso forze armate concentrate e presso corpi di spedizione all'estero.

Per la determinazione della competenza territoriale, si osservano le norme del codice di procedura penale, salve le disposizioni degli articoli seguenti ».

ART. 4.

L'articolo 275 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 275. — (*Reati di perdita di navi o di aeromobili o di abbandono di comando*). — Per i reati previsti dagli articoli 105, 106, 111, 112, 252, primo comma, e n. 1 del terzo comma, e 257 è competente il tribunale militare territoriale designato dal tribunale supremo militare di Roma con riguardo al luogo di appartenenza della nave o dell'aeromobile o del corpo il cui comando è stato abbandonato ».

ART. 5.

Sono abrogati gli articoli 277, 278, 279, 280, 281, del codice penale militare di pace.

ART. 6.

L'articolo 282 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 282. — *Cessazione della competenza dei tribunali militari di bordo*. — Nell'ipotesi di reati commessi in navigazione o all'estero, già di competenza dei tribunali militari di bordo, è competente il tribunale militare territoriale designato dal tribunale supremo militare di Roma con riguardo alla sede dell'ultimo reparto presso il quale l'imputato ha prestato servizio ».

ART. 7.

La denominazione del paragrafo 3 della sezione II del capo II del titolo III del libro III del codice penale militare di pace è sostituita dalla seguente:

« Della competenza dei tribunali militari presso forze armate concentrate e presso corpi di spedizione all'estero ».

ART. 8.

L'articolo 283 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 283. — *(Tribunali all'interno ed all'estero)*. — La competenza dei tribunali militari presso forze armate concentrate e presso corpi di spedizione all'estero è determinata con legge.

Per la competenza dei tribunali militari presso corpi di spedizione all'estero, oltre le disposizioni dell'atto legislativo che li istituisce, si osservano gli accordi stipulati con lo Stato che concede il tran-

sito o il soggiorno al corpo di spedizione e, in mancanza, gli usi internazionali ».

ART. 9.

All'articolo 284 del codice penale militare di pace, dopo le parole « tribunale supremo militare », sono aggiunte le parole « di Roma ».

ART. 10.

Gli articoli 285, 286, 287 e 293 del codice penale militare di pace sono abrogati.

ART. 11.

Il primo comma dell'articolo 301 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Per i reati soggetti alla giurisdizione militare salva la disposizione dell'articolo 415, le funzioni di polizia giudiziaria sono esercitate nell'ordine seguente:

1) dai comandanti di corpo, di distacco o di posto delle varie forze armate;

2) dagli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri, dagli altri ufficiali di polizia giudiziaria e dagli agenti di polizia giudiziaria indicati nell'articolo 221 del codice di procedura penale ».

ART. 12.

Gli articoli 308 e 309 del codice penale militare di pace sono abrogati.

ART. 13.

L'articolo 310 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 310. — (*Dell'arresto*). — Per l'arresto dei militari si applicano le norme

del codice di procedura penale. Se, fuori dei casi di flagranza e in seguito a mandato o ordine dell'autorità giudiziaria militare, si deve procedere, in case o in altrui luoghi privati, ovvero in stabilimenti non dipendenti dall'Autorità militare, all'arresto di imputati soggetti alla giurisdizione militare, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria militare vi procedono direttamente ».

ART. 14.

Gli articoli 311 e 312 del codice penale militare di pace sono abrogati.

ART. 15.

Il n. 3) dell'articolo 313 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« 3) di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione militare non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni, ovvero l'ergastolo ».

ART. 16.

L'articolo 314 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Può essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato di reato non colposo, per il quale la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, salvo che trattisi di alcuno dei reati di duello preveduti in questo codice ».

ART. 17.

Gli articoli 319 e 320 del codice penale militare di pace sono abrogati.

ART. 18.

L'articolo 321 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 321. — (*Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio*). — Dopo ordinata la scarcerazione il mandato di cattura deve essere emesso successivamente all'ordinanza di rinvio a giudizio o al decreto di citazione a giudizio, dal presidente del tribunale che deve giudicare, nei casi previsti dall'articolo 254 del codice di procedura penale ».

ART. 19.

Gli articoli 322 e 323 del codice penale militare di pace sono abrogati.

ART. 20.

Avverso i provvedimenti restrittivi della libertà personale è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 190 del codice di procedura penale.

ART. 21.

L'articolo 324 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 324. — (*Casi d'istruzione formale*). — Per i reati soggetti alla giurisdizione militare si procede con istruzione formale salvo che la legge disponga altrimenti ».

ART. 22.

L'articolo 326 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 326. — (*Vigilanza del procuratore militare della Repubblica*). — Il procura-

tore militare della Repubblica deve vigilare, e occorrendo, richiedere, tutto ciò che ritiene opportuno perché l'istruzione sia speditamente compiuta, nel rispetto dei termini di legge.

Il procuratore generale militare presso il tribunale supremo militare vigila perché le istruzioni si compiano speditamente e siano osservate dai giudici istruttori e dalla sezione istruttoria le forme e i termini stabiliti dalla legge.

In ogni caso in cui un'istruzione aperta da oltre un anno non sia stata ancora chiusa, salvo se trattasi di reati di assenza dal servizio con imputato irreperibile, il procuratore militare della Repubblica ne informa il procuratore generale militare della Repubblica che è tenuto ad informarne il presidente della commissione per il personale della magistratura militare ».

ART. 23.

Gli articoli 336, 339 e 340 del codice penale militare di pace sono abrogati.

ART. 24.

All'articolo 343 del codice penale militare di pace la parola « sentenza » è sempre sostituita con la parola « ordinanza ».

ART. 25.

L'articolo 345 del codice penale militare di pace è abrogato.

ART. 26.

L'articolo 348 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 348. — *(Impugnazione delle sentenze e dei provvedimenti del giudice istruttore e della sezione istruttoria del tribunale*

supremo militare). — Il procuratore generale militare presso il tribunale supremo militare ed il procuratore militare della Repubblica possono appellare contro la sentenza con la quale il giudice istruttore militare ha dichiarato di non doversi procedere. Sull'appello decide la sezione istruttoria del tribunale supremo militare.

Il procuratore generale militare presso il tribunale supremo militare può ricorrere per violazione di legge alla Corte di cassazione contro la sentenza con la quale la sezione istruttoria ha dichiarato non doversi procedere.

L'imputato può appellare alla sezione istruttoria presso il tribunale supremo militare contro la sentenza del giudice istruttore militare quando è stato dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale, ovvero perché trattasi di persona non imputabile perché il fatto non costituisce reato.

Contro la sentenza pronunciata dalla sezione istruttoria del tribunale supremo militare l'imputato può ricorrere alla Corte di cassazione.

Per le impugnazioni stabilite nei commi precedenti si osservano i termini e le forme stabilite dal codice di procedura penale ».

ART. 27.

Il primo comma dell'articolo 351 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Il procuratore militare della Repubblica, se ritiene che non si debba procedere, anche solo per taluno tra più coimputati, trasmette gli atti al giudice istruttore, con le opportune richieste ».

ART. 28.

Gli articoli 365, 366, 367 e 372 del codice penale militare di pace sono abrogati.

ART. 29.

L'articolo 375 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 375. — Per i procedimenti davanti ai tribunali militari, il giudizio direttissimo, il giudizio per decreto e il giudizio in contumacia nonché il giudizio immediato per i reati commessi in udienza sono ammessi nei casi indicati dal codice di procedura penale ».

ART. 30.

Gli articoli da 379 a 386 del codice penale militare di pace sono abrogati.

ART. 31.

L'intitolazione del Capo IV, del titolo V del libro III è così modificata: « Del giudizio sulle impugnazioni ». L'intestazione della susseguente Sezione I che precede l'articolo 387 è così modificata: « Dell'appello ».

ART. 32.

L'articolo 387 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 387. — (*Norma generale*). — Il procuratore generale militare della Repubblica presso il tribunale supremo militare, il procuratore militare della Repubblica e l'imputato possono proporre appello al tribunale supremo militare contro le sentenze ed i provvedimenti degli uffici giudiziari militari di primo grado, nei casi, nei termini e con le forme stabilite dal codice di procedura penale per le sentenze ed i provvedimenti del tribunale.

Nel giudizio di appello si osservano le disposizioni del codice di procedura penale in quanto non espressamente derogate da norme di questo codice ».

ART. 33.

Dopo l'articolo 387 del codice penale militare di pace è inserita una Sezione II con la seguente intitolazione: « Del ricorso alla Corte di cassazione ».

ART. 34.

Il ricorso per cassazione può proporsi per i motivi previsti dall'articolo 524 del codice di procedura penale, sostituita al n. 1 la formula « inosservanza o erronea applicazione della legge penale ».

ART. 35.

Gli articoli 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399 e 400 del codice penale militare di pace sono abrogati. Si applicano le disposizioni previste dal codice di procedura penale per il ricorso per cassazione e per la revisione.

ART. 36.

L'articolo 401 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 401. — (*Norma generale*). — Le sentenze degli organi giudiziari militari sono sottoposte a revisione nei casi ed in conformità del capo terzo, titolo terzo, libro terzo del codice di procedura penale, sostituito al ministro di grazia e giustizia il ministro della difesa ».

ART. 37.

Gli articoli 404 e 409 del codice penale militare di pace sono abrogati.

ART. 38.

L'ultimo comma dell'articolo 412 del codice penale militare di pace è abrogato.

ART. 39.

L'articolo 414 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 414. — (*Applicazione delle norme del codice di procedura penale*). — Per l'esecuzione delle misure di sicurezza si osservano le disposizioni del codice di procedura penale ».

ART. 40.

Il titolo VII del libro III del codice penale militare di pace è abrogato.

ART. 41.

Le sentenze ed i provvedimenti pronunciati dagli organi giudiziari militari dopo l'entrata in vigore della presente legge e quelli per i quali al momento dell'entrata in vigore della presente legge non sono decorsi i termini per l'impugnazione sono soggetti ad appello.

Se alla data dell'entrata in vigore della presente legge, pende contro la sentenza o il provvedimento dell'organo giudiziario militare ricorso per annullamento presso il tribunale supremo militare, è concessa all'imputato la facoltà di domandare la conversione del ricorso in appello.

La dichiarazione di conversione del ricorso in appello deve essere fatta nella cancelleria del giudice militare che ha pronunciato la decisione impugnata o nella cancelleria del tribunale supremo militare dall'imputato o dal suo difensore, nel termine di trenta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.